

LE COMPETENZE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI IN ITALIA

di **NEVIO PARMEGGIANI**

rubrica



● **Jordi Bernadó**
né en 1966, est catalan.
L'essentiel de ses
reportages concerne
la ville, les banlieues,
les zones périphériques.
Il s'est illustré notammen



In Italia esiste una normativa di legge che assimila le competenze fra ingegneri ed architetti con alcuni sostanziali. Il fatto che vi sia questa sostanziale convergenza dipende dall'avere, le due categorie, lo stesso Ordinamento professionale e la stessa Tariffa.

Le leggi che presiedono all'attività professionale degli architetti ed ingegneri risalgono al 1923, al 1925, al 1938, al 1944 e in particolare con i seguenti strumenti legislativi: Legge 24/6/1923 n. 1395; *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*; Regio Decreto 23/10/ 1925 n. 2537 *Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto*; Legge 25/4/ 1938 n. 897 *Norma sulle obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi*; Decreto Luogotenenziale 23/11/1944 n. 382 *Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali*. Altre norme, succedutesi nel tempo, non di Legge, fanno riferimento a sentenze interpretative di Magistratura.

La discriminante sostanziale sulle competenze è data da due articoli, 51 e 52 del R.D. del 1925 al capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto.

L'art.51 recita: «Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costru-

zioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».

L'art.52 recita: «Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20/6/1909, n.364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere».

La Legge 20/6/ 1909, n. 364 è stata in seguito ricompresa in quella n. 1089 del 1939. Inoltre ricadono nella sostanza dell'art.52, sopra riportato, anche gli edifici di rilevante interesse artistico in aree vincolate dalla Legge 1497 del 1939 e dalla Legge 431 del 1985.

Occorre rilevare che se gli articoli 51 e 52 del R.D. del 1925 danno una attribuzione di competenze su opere specifiche, sulle progettazioni e direzione lavori di opere di edilizia corrente od anche di pregio, l'intera normativa permette l'intervento nel campo dell'edilizia civile degli ingegneri con qualunque specia-



lizzazione: mineraria, elettrotecnica, ecc. senza distinzione fra ingegneri civili e ingegneri con lauree tecniche speciali.

Ultimamente molte sentenze di magistratura o decisioni dell'Avvocatura dello Stato Italiano hanno chiarito, con interpretazioni motivate, l'art. 52, dando piena soddisfazione alle richieste della categoria degli architetti perché fosse riconosciuta la loro esclusiva competenza nel restauro di edifici vincolati dalle Sovraindendenze. Rimane comunque di difficile interpretazione la dizione che l'art. 52 riporta relativamente alla «parte tecnica» che può essere eseguita sia dall'architetto che dall'ingegnere. Quest'ultima ha carattere «eventuale» nell'ambito di una collaborazione architetto-ingegnere. Il Consiglio di Stato con parere del 23/7/1997 ha precisato che, sebbene l'art. 52, R.D. 1925 consenta agli ingegneri di potere, [ma non dovere], realizzare la parte tecnica, è imprescindibile la stretta collaborazione di un architetto.

In particolare al quesito posto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali «...se, e limitatamente a quali tipologie di intervento, nel vigente ordinamento, gli ingegneri possano progettare e dirigere i lavori da realizzare sui beni immobili vincolati ex lege 1089/39»; il Consiglio di Stato risponde « Le competenze in questione sono esclusivamente quelle degli architetti, con esclusione degli ingegneri.....»

«.....sebbene la [sola] parte tecnica possa essere realizzata - evidentemente: in necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto- tanto da un architetto quanto da un ingegnere. Sempre il Consiglio di Stato riporta» A diverse conclusioni non può condurre l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile [edile], introdotta con D.LG.VO N° 129 del 1992, che vale non ai fini di riserva di competenza tecnica in questione, ma piuttosto ai fini di libera circolazione nell'ambito comunitario e di inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri; sicché una tale innovazione opera riguardo all'obbligo di libera circolazione dei professionisti, ma non opera anche con riguardo alla riserva di una tale speciale sfera di competenza.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che le opere inerenti gli immobili di valore artistico e storico rientrano nell'attribuzione esclusiva della professione di architetto [Cassazione, 13/12/1994 che ha addirittura riconosciuto la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione nel caso di lavori compiuti su detti immobili da tecnico diverso dall'architetto].

Infine il parere sopracitato del Consiglio di Stato riconosce l'esclusiva competenza degli architetti non solo per gli immobili oggetto di formale notifica [vincolo] ai sensi della L. 1089/39, ma per tutti gli immobili che presentino, in ogni caso, interesse storico-artistico.

Invero, con sentenza del TAR Veneto n.307/99, si afferma, sulla scorta dell'interpretazione della Direttiva 85/384/CEE, un principio di riconoscimento parificato dei titoli professionali che ha natura reciproca, nel senso che, come si legge testualmente nella sentenza medesima, agli architetti deve essere garantito il medesimo trattamento che la direttiva CEE riserva agli ingegneri nel settore delle costruzioni civili, all'accesso alle attività architettoniche ed edilizie. A rigore di logica, in Europa e cioè anche in Italia, agli architetti deve essere permesso le medesime competenze degli ingegneri civili; strade, impianti, ecc., non solo a servizio degli edifici ma in ogni occasione che si presenti sul mercato.

Si precisa comunque che la decisione del TAR Veneto risulta in contrasto con il precedente parere del Consiglio di Stato del 23 luglio 1997, che ha invece considerato irrilevante la direttiva CEE nell'ambito delle competenze professionali su edifici vincolati riservate per Legge agli architetti.

In verità la decisione del TAR Veneto esclude le competenze, nel merito, per l'affidamento di un incarico di progettazione di restauro di edificio vincolato, genericamente agli ingegneri civili, comunque laureati, ma riferendosi agli art. 10 e 11 della Direttiva, ai possessori di «diplomi di laurea in architettura.. accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto... una volta che il candidato abbia sostenuto con successo... l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione [dott. architetto];- diplomi di laurea in ingegneria nel settore della costruzione civile ... accompagnati

Photo	Message	Message
	THESE 132005 Un forum autour de l'exposition MUTATIONS pour échanger des points de vue	1 14-12-2008 14-12-12
	Un shopping mall - il devient le principal site de la vie urbaine ? Is shopping the primary ritual of urban life ?	1 28-12-2008 2-15-55
	Urban's public spaces, are public life centered in the European public space ? How has public space been modified by mass media and branded culture ?	0
	Un centre ne peut-il être la périphérie ? Is downtown being lost to the suburbs ?	0
	Comment les différences locales s'affirment-elles face à la globalisation ? How are local differences defined in the face of Globalization ?	0
	Comment l'Etat, le marché et le secteur privé, la ville ? How has urbanism entered the city ?	0
	Un espace urbain n'est-il, elle, une nouvelle dimension de la citoyenneté ? Will Europe bring new dimensions of citizenship ?	0
	Comment la ville est-elle conditionnée par la violence ? How has violence entered the city ?	0
	Les situations d'urgence sont-elles le germe d'une nouvelle condition urbaine ? Are emergency situations triggering a new urban condition ?	0
	Urban's localities, how do they relate to the city ? How far can cities limits be expanded ?	0
	Comment l'Etat le partage entre ses citoyens et entre citadins ? How are we negotiating between our reality and our dreams ?	0
	La ville est-elle à vendre ? Is the city for sale ?	0
	La ville européenne détermine-t-elle un certain type d'architecture ? Is the European city becoming an international tourist object ?	0

dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura...una volta che il candidato abbia sostenuto con successo ... l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione [dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile].

È di notevole interesse a proposito dell'esclusiva competenza degli architetti nella progettazione e direzione lavori relativamente ad edifici di rilevanza artistica la sentenza n. 929/98 del TAR Puglia.

Nella sentenza il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile l'istanza di annullamento, avanzata dagli Ordini degli Ingegneri di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, di un provvedimento con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bari ha stabilito di «riservare ai soli professionisti architetti la progettazione e la direzione lavori degli interventi su edifici non vincolati che presentano caratteristiche artistiche sia pur non relevantissime, nonché gli interventi su edifici titolati, anche per la parte che pur riguardi solo l'aspetto tecnico». Il Tribunale ha così confermato, citando- a sostegno delle proprie argomentazioni- la giurisprudenza intervenuta in materia, l'esclusiva competenza degli architetti «per le opere edilizie che presentino carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici vincolati, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, sebbene la parte tecnica possa essere realizzata anche da un ingegnere in stretta collaborazione con l'architetto.

Inoltre la stessa sentenza ha rigettato la tesi secondo cui i limiti imposti dall'art.52 del R.D. n. 2537/25 dovrebbero essere superati dalla Direttiva 85/384/CEE. Tale Direttiva, ha concluso il Tribunale, richiede, infatti, «quali condizioni per il riconoscimento in Italia del titolo di studio di architetto e la conseguente ammissione all'esercizio della professione, una formazione culturale che abbia riguardato principal-

mente l'architettura e che abbia avuto la durata di almeno quattro anni.

Anche il TAR della Lombardia con sentenza del 27/10/1997 ritiene illegittimo, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925, il conferimento di un incarico non avente un contenuto esclusivamente progettuale/ingegneristico, in quanto inerente al restauro di edificio di particolare pregio storico-artistico, ad uno staff di soli ingegneri, senza la partecipazione di un architetto.

È bene rammentare l'ultima determinazione n.57/2000 del 21/12/2000 dell'Autorità Garante che riguardo alla richiesta della sola laurea in architettura per incarichi di consulenza architettonica per interventi su beni vincolati non rileva la significativa differenza fra incarichi di semplice consulenza e incarichi di progettazione e direzione lavori di spettanza dei soli architetti a norma di Legge.

Altro campo di attività comune fra ingegneri ed architetti è quello della redazione delle relazioni geotecniche in quanto rientrano entrambi nell'ambito della progettazione delle strutture. La cosa è per la verità contestata dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

In merito alle competenze degli iscritti agli albi professionali degli architetti ed ingegneri nelle materie indicate nelle leggi n. 46/90 e n.10/91, rispettivamente: norme per sicurezza degli impianti e norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministero competente, interessato del problema, ha ritenuto, con nota del 17/11/1999, che per quanto riguarda gli ingegneri l'art. 51 del R.D. del 1925, questi rientrano senz'altro nelle competenze per la progettazione e verifica degli impianti rientranti nelle Leggi sopracitate, che per quanto riguarda gli architetti, dato che l'art. 52 attribuisce a loro solo competenze in materia di opere di edilizia civile, gli stessi mantengono le proprie competenze, limitatamente agli impianti degli edifici civili anche per quanto riguarda le Leggi n. 46/90 e n.10/91.

Interessante, per quanto riguarda le competenze professionali delle due categorie, è la Sentenza di Cassazione Civile n.8348/1993 che fa riferimento al R.D. 2537/1925.

Tale sentenza chiarisce che le competenze riconosciute alle professioni di ingegnere e di architetto sono promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione tra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, quali impianti industriali per gli ingegneri ed edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti.

Pertanto, soltanto in via legislativa può essere riservato ad una delle due professioni e conseguentemente vietato all'altra, lo svolgimento di una determinata attività. Qualora, invece il Legislatore non si sia espresso, deve essere riconosciuta la equiparazione fra le due categorie.

Molto importante per le competenze degli architetti è una recente decisione della Corte di Cassazione - Sezione Civile- n.3814 del 29 marzo 2000, con la quale la Corte ha affermato un principio rilevante, riconoscendo alla categoria la competenza in materia di progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.

Altro aspetto, che vale come regola generale, è quello dell'attività di progettazione e direzione lavori nel campo delle urbanizzazioni primarie in piani urbanistici di lottizzazioni o particolareggiati. Ai sensi della normativa vigente, in particolare il più volte citato R.d. 2537/1925, le competenze degli architetti in materia sono riconosciute purchè siano al servizio dei fabbricati. E qui il problema si allarga di molto in quanto non è chiaro dove inizia e dove termina il servizio ai fabbricati. Se è giusta l'interpretazione del TAR veneto, sopra riportata, qualsiasi manufatto, strada o impianto è di competenza degli architetti sia o non sia di stretta pertinenza degli edifici.

Ultimamente, nel campo delle opere cimiteriali, si è determinata una situazione di allarme per le competenze degli architetti. Infatti la IV Sezione del Consiglio di Stato, riformando una decisione di primo grado, ha ritenuto, con sentenza 22/5/2000 n. 2938, che la progettazione delle «opere cimiteriali» sia di competenza esclusiva degli ingegneri ritenendole opere igienico-sanitarie che nella fattispecie non sono a servizio di un fabbricato di edilizia civile e pertanto al di fuori delle competenze dell'architetto. Se non si ritiene che un cimitero sia una opera di edilizia civile non è ben chiaro di quale opera si tratti.

È evidente l'enormità di una presa di posizione di questo tipo che disconosce il valore architettonico di una costruzione cimiteriale. È sperabile che il divieto riguardi soltanto la vicenda che ha dato origine alla controversia e non altro. In altre parole che nulla possa vietare all'architetto interventi progettuali in opere che da sempre lo hanno visto coinvolto in posizione determinante, chiarendo che la preclusione riguarda eventualmente solo le opere igienico-sanitarie che servono il cimitero.

È sperabile che un nuovo giudizio possa chiarire questa situazione a dir poco grottesca.

Una attività marginale, ma che nel contesto dell'edificazione, ha la sua importanza e che coinvolge le due categorie è quella relativa alla installazione degli ascensori e montacarichi.

Per le competenze occorre fare riferimento al D.P.R. 30/4/99 n.162 recante il regolamento per la attuazione della direttiva 95/16/ CEE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta, nonché sulla relativa licenza di esercizio.

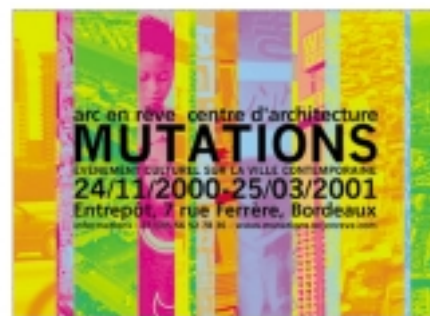
Dal D.P.R. si evince che solo nel caso di verifiche periodiche degli ascensori e dei montacarichi la competenza spetta ai tecnici in possesso della laurea in inge-

gnieria [art. 13, comma 1], mentre per le altre prestazioni connesse non si rilevano esclusive a favore di una categoria professionale. Si fa notare che il suddetto strumento legislativo non prevede il rilascio di una dichiarazione di idoneità statica preventiva dell'installazione di un ascensore.

Quanto sopra è il riepilogo dei casi più vistosi che vedono coinvolti nel campo delle competenze professionali le categorie degli architetti e degli ingegneri ; altri sicuramente ve ne sono in quanto materia non facilmente definibile ed a volte affidata a situazioni particolari. Non si deve dimenticare che all'origine di molte controversie sulle competenze vi sono i mutamenti radicali intervenuti nelle modalità di fare professione dopo i primi strumenti legislativi ormai vecchi di ottanta anni. A questo retaggio antico non si è mai posta, colpevolmente, nel passato la dovuta attenzione legislativa-riformistica.

Ora, la riforma dell'Ordinamento Professionale, tanto attesa, assieme alla riforma della formazione, è sperabile che metta ordine nella materia delle competenze fra ingegneri ed architetti e non solo. Altri professionisti, diplomati o titolari di nuove professionalità sono interessati alle competenze in un quadro di riordino generale in un contesto allargato all'Europa.

Comunque, al momento le Leggi se pur datate ci sono, così come le Sentenze di Magistratura. In attesa della grande riforma cerchiamo di rispettarle, semplicemente!!



[atelier pédagogique]

